

processuale e del rispetto dovuto ai diritti della difesa. La sentenza impugnata violerebbe altresì il principio del rispetto dei diritti della difesa e della lealtà processuale nel dichiarare che l'Ufficio può comunicare alla ricorrente una serie di elementi di fatto, indicando alla stessa che esso intende fondare la sua decisione di diniego su tali elementi, e, successivamente, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte della ricorrente in merito a tali elementi, decidere di discostarsene, almeno in parte, e di fondare la propria decisione su una valutazione diversa dal punto di vista fattuale e concettuale, senza dare alla ricorrente la possibilità di formulare nessuna osservazione.

Con il secondo capo del primo motivo, la ricorrente denuncia principalmente una violazione, da parte del Tribunale, del requisito della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non poteva considerare come sufficientemente motivata la decisione della prima commissione di ricorso circa l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), la quale non precisa nessuno degli atti sui quali essa intende basarsi, né poteva dichiarare che il rinvio a taluni elementi di prova sarebbe stato superfluo perché la prima commissione di ricorso si sarebbe presuntivamente fondata su "deduzioni tratte dall'esperienza pratica". Inoltre, l'incertezza in merito ai fatti e agli atti sui quali l'Ufficio e il Tribunale si sarebbero fondati incide sia sui diritti della difesa sia sul requisito della motivazione sancito dall'art. 73 del citato regolamento n. 40/94.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce una violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Sebbene essa avesse documentalmente dimostrato che il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi molto caratteristici che lo distinguono in modo significativo da altre presentazioni sul mercato, il Tribunale si sarebbe limitato a riprendere i dinieghi vaghi e generali dell'Ufficio al fine di negare al marchio richiesto qualsiasi carattere distintivo. Il Tribunale avrebbe applicato un criterio più rigoroso, rispetto al caso di altri marchi più tradizionali, per valutare il carattere distintivo del marchio. La sentenza impugnata avrebbe quindi violato la regola della valutazione concreta del potere distintivo di un marchio. D'altra parte, nel dichiarare che la grande maggioranza dei consumatori non percepisce l'aspetto originale del marchio come un elemento utile per determinare l'origine del vino frizzante di cui trattasi, ma preferisca far riferimento all'etichetta, il Tribunale escluderebbe dalla tutela la forma di presentazione del confezionamento di un prodotto, pur essendo tale possibilità espressamente prevista dall'art. 4 del succitato regolamento.

Con il suo terzo motivo, la società ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto la sentenza impugnata imporrebbe il requisito che il marchio richiesto abbia acquisito un potere distintivo in seguito all'uso in ciascuno Stato membro dell'Unione. Infatti, rifiutandosi di riconoscere il potere distintivo acquisito in seguito all'uso in una parte considerevole degli ambienti interessati, e riconoscendo allo stesso tempo che il marchio della

ricorrente aveva acquisito un siffatto potere almeno sul territorio della Spagna, il Tribunale formulerebbe una regola eccessiva e inesatta alla luce del citato regolamento.

(¹) GU 1994, L 11, pag. 1.

(²) GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 luglio 2010 — Zollamt Linz Wels

(Causa C-351/10)

(2010/C 274/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Zollamt Linz Wels

Resistente: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Salzburg

Interveniente: LAKI D.O.O.E.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 558, n. 1, in combinato disposto con l'art. 555, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (in prosieguo: il «regolamento d'applicazione del CD») (¹), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993, debba essere interpretato nel senso che le operazioni di carico e l'inizio del trasporto integrano già un impiego illegittimo di un mezzo di trasporto nel traffico interno se per il veicolo usato per scopi commerciali è stata rilasciata un'autorizzazione per il traffico interno tra due Stati membri, il carico è stato effettuato in uno dei due Stati membri, ma il luogo di destinazione (luogo dove dovrà avvenire lo scarico) si trova in uno Stato membro diverso dai due suddetti Stati, per il quale non è stata rilasciata alcuna autorizzazione.

- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 204, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 215 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale) ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che in un caso siffatto l'obbligazione doganale sorge nello Stato membro di carico e la riscossione dei dazi all'importazione spetta a tale Stato membro nonostante il fatto che solo al momento dello scarico risulti che il trasporto è avvenuto in uno Stato membro per il quale non sussiste l'autorizzazione al traffico interno.
- 3) Inoltre, in caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 61 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE ⁽³⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che in una situazione di tal tipo l'importazione avviene nello Stato membro di carico e la riscossione dell'imposta sulla cifra d'affari sull'importazione spetta a tale Stato membro nonostante il fatto che solo al momento dello scarico risulti che il trasporto è avvenuto in uno Stato membro per il quale non sussiste l'autorizzazione al traffico interno.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

rezza di taluni vecchi impianti elettrici sui luoghi di lavoro, che enunciano le condizioni relative alla realizzazione di impianti elettrici, alla costruzione del materiale elettrico e alle protezioni connesse con detto materiale al fine di garantire la protezione dei lavoratori, costituiscano regole tecniche ai sensi dell'art. 1, sub 11), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾ e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i cui progetti devono essere oggetto di una notifica, in virtù dell'art. 8, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva.

- 2) Se norme nazionali, come gli artt. 8-13 del regio decreto sopra citato del 2 giugno 2008, siano misure ai sensi dell'art. 1, in fine, della direttiva 98/34/CE, sopra citata, che gli Stati membri ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti e che non influiscono sui prodotti stessi.

⁽¹⁾ GU L 204, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 19 luglio 2010 — Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)/Stato belga

(Causa C-361/10)

(2010/C 274/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid)

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se norme nazionali, come gli artt. 8-13 dell'impugnato regio decreto 2 giugno 2008, relativo ai requisiti minimi di sicu-

Ricorso proposto il 27 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-375/10)

(2010/C 274/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e E. Adsera Ribera, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 di detta direttiva;